



17990 / 13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

FwN

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

FAMIGLIA E
ISTITUTI AFFINI

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere -

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA

- Consigliere -

Ud. 23/04/2013 - CC

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

R.G.N. 11029/2012

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Cau. 17990
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11029-2012 proposto da:

C. F.

) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CHIANTI 4, presso lo studio
dell'avvocato GIUNTI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;

contro

F. A.

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA;

- ricorrente -

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

- intimati -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 174/2011 della CORTE
D'APPELLO di REGGIO CALABRIA del 26.10.2011, depositat il
28/10/2011;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI; udito per il ricorrente l'Avvocato Alessandra Giunti che insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che si riporta alla relazione scritta.

In un procedimento ex art. 317bis c.c., la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con provvedimento in data 28/10/2011, confermando il decreto del locale Tribunale minorile, disponeva l'affidamento esclusivo della minore C. A. alla madre F. A. dichiarava tenuto il padre C. F. al mantenimento della figlia nella misura di Euro 300,00 mensili. La Corte territoriale condannava altresì il padre a rifondere alla madre le spese dalla stessa sostenute per il pregresso mantenimento della figlia.

✓ che

Ricorre per cassazione il padre.
Non svolge attività difensiva la madre.

Il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza.

Il ricorrente censura in primo luogo l'affidamento esclusivo alla madre, sul presupposto che la Corte territoriale, da un lato, non avrebbe tenuto conto del vissuto della bambina, trasferita dalla madre da Roma dove i genitori vivevano, a Reggio Calabria, presso i nonni materni, e dall'altro avrebbe valorizzato solo l'elemento della distanza tra le due città.

Come è noto, l'affidamento esclusivo ex art. 155bis c.c. (applicabile anche ai procedimenti ex art. 317 bis c.c.) può essere disposto solo quando l'affidamento ad entrambi i genitori risulti pregiudizievole per il minore. La Corte territoriale ha disposto in tal senso, valutando non tanto la distanza tra le rispettive residenze dei genitori (elemento che di per sé non potrebbe derogare alla regola dell'affidamento condiviso), ma una serie di altre circostanze (esercizio discontinuo del diritto di visita del padre, mancato pagamento del contributo al mantenimento, indici di un grave disinteresse nei confronti della figlia).

Del pari manifestamente infondata la censura del ricorrente in ordine all'entità del contributo al mantenimento della figlia, in relazione alle risultanze delle proprie dichiarazioni dei redditi. Correttamente il giudice a quo precisa che le dichiarazioni dei redditi hanno solo un valore indiziario, ben potendosi far riferimento, come avvenuto nella specie (e al riguardo la valutazione è incensurabile in questa sede) ad altri elementi acquisiti agli atti per valutare la situazione patrimoniale dell'onere (alto tenore di vita, documentazione fotografica sull'abitazione del padre "lussuosamente rifinita" e sulla barca di famiglia).

ay

Quanto alla richiesta di compensazione delle somme riguardanti il mantenimento della minore, sostenute dal padre, con le somme riconosciute alla madre per il pregresso mantenimento della figlia, il ricorso appare non autosufficiente: la censura è generica e non adeguatamente motivata. Il relativo motivo pertanto è affetto da inammissibilità.

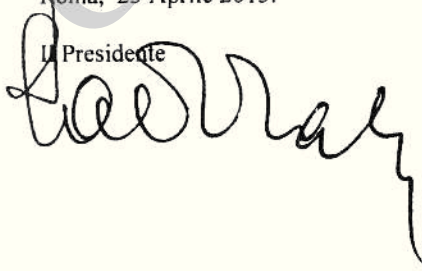
Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 23 Aprile 2013.

Il Presidente

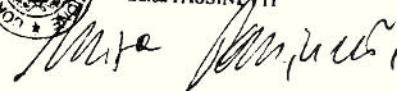


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

24 LUG. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Luigi PASSINETTI



CASSAZIONE.NET